

TI_GERICHTE 80.2021.56 vom 3. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.56

FR: TI_GERICHTE 80.2021.56 du 3 février 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.56 del 3 febbraio 2021

Regeste

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, società detenuta da un unico architetto, metodo pratico, non eccezione per società dipendenti dalle prestazioni di una singola persona

Erwägungen

E. 1

Il presente ricorso verte sulla valutazione delle quote sociali della _____. I ricorrenti contestano il metodo di calcolo ed il valore stabilito dall'UT, successivamente confermato dall'UTPG. L'autorità di tassazione ritiene di aver agito correttamente applicando la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte ed il relativo Commentario.

E. 2.1

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LAID, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. Per l'art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale. Tuttavia, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore venale corrisponde a quanto un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali. La stima in base al valore venale è obbligatoria per i Cantoni. Tuttavia, la LAID non prescrive ai Cantoni un metodo di valutazione preciso per determinare questo valore. I Cantoni dispongono quindi di un ampio margine di manovra nell'elaborazione e nell'applicazione della loro normativa, sia per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo applicabile, sia per quanto riguarda la determinazione, in considerazione del carattere potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase della LAID, della misura in cui il valore reddituale deve essere preso in considerazione nella valutazione (sentenza n. 954/2020 del 26 luglio 2021, in RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.1 e giurisprudenza citata)

E. 2.2

Secondo la Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla fattispecie, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

E. 2.3

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa, il Tribunale federale fa riferimento e applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle

imposte contenente istruzioni sulla valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza (disponibile all'indirizzo: <https://www.steuerkonferenz.ch>; ultima edizione 28 agosto 2008). Sebbene i Cantoni godano in materia di un ampio margine di apprezzamento, secondo la giurisprudenza questa circolare persegue l'obiettivo dell'armonizzazione fiscale orizzontale e concretizza quindi l'art. 14 cpv. 1 LAID. In quanto direttiva, la menzionata circolare non costituisce certamente diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto o obbligo e non è pertanto vincolante per il giudice. Tuttavia, la giurisprudenza costante riconosce che la Circolare n. 28 propone un metodo adeguato e affidabile per stimare il valore venale dei titoli non quotati, anche se non si può escludere che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, isolatamente, rivelarsi appropriati (RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

E. 2.4

La Circolare n. 28 prevede che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati trasferiti, consista nella media ponderata tra il valore reddituale raddoppiato e il valore intrinseco determinato secondo il principio di continuazione (Circolare n. 28, capitolo A/2, par. 4 e capitolo B/3.2, par. 34). Questo metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza TF n. 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 e riferimenti).

E. 3.1

La _____ Sagl è una società a garanzia limitata (Sagl) e, come tale, viene valutata secondo gli stessi principi delle società per azioni (Circolare n. 28, capitolo B/4, par. 49). Conformemente alle indicazioni previste per le imprese commerciali, industriali e di servizi, l'autorità di tassazione ha applicato il metodo di calcolo misto o “metodo pratico”, ponderando due volte il valore di reddito ed una il valore della sostanza. Ha così determinato il valore della società in fr. 564'200.- per quota. I ricorrenti contestano l'applicazione della Circolare, per determinare il valore delle quote sociali, sostenendo che la società sarebbe inalienabile o difficilmente alienabile. La professione di architetto sarebbe infatti un'attività creativa, strettamente legata alle persone, dunque non ripetibile e nemmeno riproducibile. Inoltre, il valore di reddito, considerato nella valutazione di un'azienda, si fonderebbe essenzialmente sul valore immateriale della stessa, in particolare quello della clientela o goodwill. Nel caso di uno studio di architettura, tuttavia, questo valore non esisterebbe, “perché la clientela è indissolubilmente legata al titolare dello studio”.

E. 3.2

Il contratto di mandato con un architetto rientra fra quelli che vengono conclusi intuitu personae, in funzione della particolare affidabilità e competenza del professionista (Borghi/Maffioletti, Il diritto per gli architetti, 2 a ed., Zurigo 2021, n. 345, p. 126). Il Tribunale federale si è già confrontato con casi di società di avvocati ed ha ammesso l'applicabilità del metodo pratico (sentenze n. 2C_866/2019 del 27 agosto 2020, in RF 75/2020 p. 861, e 954/2020 del 26 luglio 2021, in RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807). Nel primo caso, che concerneva uno studio legale composto da un unico avvocato, la Suprema Corte ha affermato, fra l'altro, che non è sufficiente sostenere che nessuno acquisterebbe la società al prezzo corrispondente al valore attribuito alle azioni con la stima, per poter concludere che l'applicazione del metodo previsto dalla Circolare n. 28 sia insostenibile (sentenze n. 2C_866/2019 consid. 6.2.2). Nel secondo caso, che riguardava

invece uno studio con diciannove professionisti, ha confermato in modo generale l'applicabilità del metodo di calcolo previsto dalla Circolare n. 28 per la valutazione degli studi legali le cui azioni non sono quotate in borsa (sentenza n. 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 7.2). In questa sentenza, in particolare, la Suprema Corte si è dovuta confrontare con l'obiezione del ricorrente, secondo cui i soci avevano concluso un patto parasociale, che prevedeva che le azioni fossero detenute in proprietà comune dai soci in una società semplice e ogni socio avesse una quota uguale delle azioni. Le quote spettanti a ciascun socio non erano trasferibili, né per cessione né in virtù del diritto matrimoniale o successorio né in altro modo. Per il trasferimento della proprietà delle azioni della società erano necessari almeno i tre quarti dei voti di tutti gli azionisti. Negli anni precedenti, vi era stata la vendita di azioni della società, ad un prezzo sempre uguale, corrispondente al valore nominale delle azioni. Nondimeno, secondo il Tribunale federale, era giustificata la decisione dell'autorità fiscale cantonale di ignorare il valore delle transazioni menzionate dal ricorrente per determinare il valore di mercato delle azioni in questione e di procedere alla valutazione (sentenza 2C_954/2020 consid. 6). L'Alta Corte ha anche ricordato al ricorrente che, conformemente alla Circolare n. 28, la determinazione del valore venale non si basa su un approccio «economico» soggettivo. Pertanto, quando i titoli vengono valutati in base a questa circolare, gli impegni di diritto privato non vengono presi in considerazione. Infatti, una restrizione contrattuale del diritto di alienare non incide, dal punto di vista del diritto societario, né sui diritti di proprietà né sui diritti societari dell'azionista e non ha, di norma, alcun influsso sul potenziale rendimento del patrimonio. Lo stesso vale per il contratto di società semplice, che non ha alcun effetto sull'utile e quindi sul valore di rendimento della società, ma riguarda la distribuzione di quest'ultimo tra i soci (sentenza 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 7.3). Secondo i giudici, l'impiego del solo valore sostanziale per stimare il valore di una società anonima di avvocati, quando i soci prevedono regole specifiche sulla ripartizione degli utili, porterebbe sistematicamente a una sottovalutazione dei titoli, difficilmente compatibile con il rispetto del principio della valutazione al valore venale previsto dall'art. 14 LAID, in particolare quando si deve tenere conto del goodwill, che non poteva essere escluso nel caso dello studio legale in questione (sentenza 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 7.4).

E. 3.3

In una pronuncia del 15 settembre 2022 (n. 2C_59/2022), la Suprema Corte si è confrontata con una decisione di tassazione che riguardava, fra l'altro, uno studio di architettura e progettazione. In questo contesto, ha richiamato le sentenze riguardanti gli studi legali, confermando che (non solo, ma in particolare) nel caso di società di servizi personali con un reddito fortemente dipendente dall'azionista, è adeguata una stima in base al metodo pratico. Ha poi ribadito che una valutazione delle società anonime del settore dei servizi solo in base al valore patrimoniale netto porterebbe a valori sistematicamente molto bassi, che non corrisponderebbero al valore venale secondo l'art. 14 LAID. Ha pertanto esteso le stesse considerazioni al caso dello studio di architettura, in modo tale che il "metodo pratico" possa trovare applicazione uniforme alle società di servizi personali (consid. 4.3).

E. 3.4

Alla luce della giurisprudenza menzionata, non vi è ragione di discostarsi dall'applicazione del metodo di stima previsto dalla Circolare n. 28 della CSI, che è ritenuto adatto alle società che forniscono prestazioni di servizi di natura personale, fra le quali anche gli studi di architettura. Come rileva il Tribunale federale, la Circolare n. 28 persegue una

valutazione uniforme e, di conseguenza, la parità di trattamento (sentenza 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 9). Come ha già riconosciuto la giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel caso di una società il cui reddito dipende dall'attività di una sola persona, non appare irrealistico ritenere che sia in grado di crearsi una reputazione ed una clientela, tali da acquisire un importante valore di mercato, indipendentemente dalla persona del collaboratore, e che un potenziale acquirente sarebbe disposto a pagare un prezzo considerevole per acquistarla (sentenza 2C_277/2018 del 6 maggio 2019 consid. 5.1; v. anche Commentario alla Circolare n. 28 CSI, paragrafo 5, p. 10-s.). Deve conseguentemente essere respinta la richiesta dei ricorrenti di procedere alla stima delle azioni in base ad un "metodo di valutazione migliore", ovvero più aderente alla "realtà economica" della società in questione.

E. 4.1

Con un'ulteriore censura, i ricorrenti rilevano che la società dipenderebbe esclusivamente dal proprio titolare. Invocano di conseguenza l'applicazione di un metodo di calcolo, previsto dal Commentario della Circolare n. 28, per il quale si pondera una volta sola il valore di reddito anziché due.

E. 4.2

La prassi prevede in effetti un'eccezione all'applicazione rigorosa del metodo pratico per «le società con un valore di rendimento inalienabile o difficilmente alienabile, in quanto dipende dalla performance individuale dell'azionista». Questo è il caso in cui il reddito di una società si basa esclusivamente o quasi esclusivamente sulle prestazioni di una singola persona che detiene la totalità o la maggioranza dei diritti di partecipazione della società. Il Commentario alla Circolare 28 prevede che, se la creazione di valore della società è ottenuta esclusivamente dal detentore di una partecipazione di maggioranza e se la società non impiega altre persone, a parte alcune persone impegnate in compiti amministrativi e logistici, l'autorità di stima può, su richiesta della società, tenere conto di questa situazione mediante una ponderazione semplice (cioè non doppia, come richiesto dal metodo pratico) del valore di rendimento e del valore della sostanza (Commentario alla Circolare, par. 5; sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020, consid. 4.2.2).

E. 4.3

Come già ricordato, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha adottato una "direttiva interna", con lo scopo di circoscrivere il campo di applicazione dell'eccezione prevista dal commentario della circolare n. 28. La direttiva ha definito le tre seguenti condizioni, che devono essere cumulativamente adempiute, perché l'eccezione possa essere ammessa: 1. diritti di voto dell'azionista alla data determinante > 50% dei voti totali (controllo diretto o indiretto); 2. reddito dell'azionista > 2/3 del reddito determinante della società; 3. a parte quello dell'azionista, nessun altro singolo stipendio > al 50% rispetto a quello dell'azionista, ritenuto uno stipendio massimo singolo di fr. 200'000.-. Nella fattispecie, l'autorità fiscale ha riconosciuto che erano adempiute le prime due condizioni, ma non la terza. L'adempimento della prima è fuori discussione, in quanto il ricorrente detiene il 100% delle partecipazioni sociali. Anche la seconda condizione è pacificamente adempiuta, perlomeno nel periodo fiscale in discussione. Il reddito dell'azionista, corrispondente alla somma dello stipendio (fr. 145'200.-) e della sua quota dell'utile (fr. 1'285'714.-), rappresenta più del 75% del reddito determinante della società (fr. 1'886'300.-). Il problema è rappresentato invece dal rapporto fra lo stipendio del socio e

quello di un suo collaboratore. Infatti, nei conti della società risulta uno stipendio di fr. 85'813.-, che corrisponde al 59% dello stipendio dell'insorgente (fr. 145'200.-).

E. 4.4

Anche volendo fare astrazione dalla direttiva interna del fisco cantonale, si deve riconoscere che nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti cui il Commentario alla Circolare n. 28 della CSI subordina l'eccezionale ponderazione semplice del valore di reddito. La stessa esige infatti che la società non impieghi altre persone, a parte alcune (poche) persone impegnate in compiti amministrativi e logistici ("wird mit Ausnahme von wenigen Hilfskräften für die Administration und Logistik kein weiteres Personal beschäftigt"; "l'entreprise n'emploie pas d'autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d'administration et de logistique"). Ora, la _____ Sagl ha pagato nel 2017 stipendi per complessivi fr. 600'586.-, oltre tre quarti dei quali ai collaboratori del socio. Si deve pertanto escludere che i soli impiegati siano quelle poche persone che si occupano di amministrazione e di logistica, che sarebbero ammesse dalla Circolare della CSI. Si deve ritenere piuttosto che il team di collaboratori comprenda anche architetti, che quindi partecipano all'attività creativa del ricorrente, sia pure in posizione subalterna. Gli stessi ricorrenti hanno ammesso che "la società assume giovani architetti in formazione" e che i suoi collaboratori "fungono principalmente da mero supporto tecnico al lavoro di architetto". È escluso che il ruolo di questi collaboratori si possa assimilare a quello di impiegati con mansioni amministrative e di logistica. D'altronde, almeno quel collaboratore che percepiva uno stipendio di fr. 85'813.- non sarà rientrato fra i "giovani architetti in formazione", se è vero che il Contratto Collettivo di Lavoro per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori e le professioni affini, entrato in vigore dal 1.1.2021, esclude dal suo campo di applicazione "i quadri dirigenti con un salario superiore agli 85'000 CHF annui per un'occupazione pari al 100%".

E. 4.5

Ne consegue che l'autorità di tassazione ha correttamente escluso l'adempimento delle condizioni per la ponderazione singola del valore di reddito, ai fini della valutazione delle quote della società.

E. 5.1

Infine, i ricorrenti lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo del valore delle quote sociali ammonti al 7,5%, ritenendo che anch'esso non sia "conforme alla realtà economica della _____". Ribadiscono che i tassi dovrebbero essere stabiliti secondo i criteri dei professionisti del settore delle valutazioni aziendali. Propongono quindi che venga applicato un tasso dell'11,65%.

E. 5.2

La Circolare n. 28 della CSI prevede che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d'interesse di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (paragrafo 10 cpv. 1). Il tasso d'interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore (paragrafo 10 cpv. 2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell'impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli (paragrafo 10 cpv. 3). Il "premio di rischio" tiene conto dei rischi inerenti l'attività dell'impresa, legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del personale, all'eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a

problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard , Evaluation d'entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de l'entreprise, Losanna 2010, p. 35).

E. 5.3

Nella già citata sentenza 2C_59/2022 del 15 settembre 2022, che concerneva in particolare la valutazione di uno studio di architettura nella forma di società anonima, la Suprema Corte ha rilevato che, nella misura in cui la Circolare n. 28 della CSI si fonda su un meccanismo generale per la determinazione del tasso di capitalizzazione, garantisce che si possa ottenere un risultato adeguato per la grande maggioranza dei casi. Nell'interesse di un trattamento uniforme, si accetta consapevolmente che il premio di rischio possa variare a seconda delle dimensioni, del settore e delle caratteristiche individuali della società (ad esempio, illiquidità). Ha pertanto concluso che il calcolo del tasso di capitalizzazione previsto dalla Circolare n. 28 non sia arbitrario ma che sia per contro giustificabile (consid. 4.4). A partire dal 1.1.2021 la Circolare n. 28 è stata modificata, in particolar modo in relazione alla determinazione del tasso di capitalizzazione. La modifica più importante riguarda il premio di rischio, che non è più fissato al 7,0%, ma si basa ora su un rischio aziendale calcolato annualmente in base ai dati di mercato. Il paragrafo 10 della Circolare prevede che il tasso di capitalizzazione sia maggiorato di un tasso percentuale per tener conto dell'illiquidità. Per tener conto dell'illiquidità, la somma dei tassi percentuali non arrotondati "tasso d'interesse senza rischio" e "premio di rischio" è maggiorata del 17.65%. Ne consegue che dal 1.1.2021 il tasso di capitalizzazione è cresciuto dal 7% al 9,5% (Gobet , Bewertung nicht kotierter Unternehmen: angepasster Kapitalisierungszinssatz, RF 77/2022 p. 127 ss., in particolare p. 135).

E. 5.4

Nella fattispecie, i ricorrenti ritengono che il tasso di capitalizzazione dovrebbe essere aumentato all'11,65%, poiché questo valore sarebbe più conforme alla realtà economica della _____. Essi non invocano l'esistenza di fattori di rischio "particolari", che giustificerebbero un aumento del tasso di capitalizzazione in via eccezionale. A supporto della loro richiesta, gli insorgenti fanno riferimento a pubblicazioni di operatori del settore delle valutazioni aziendali. In tal modo, non dimostrano che il risultato cui perviene l'autorità fiscale, applicando la Circolare n. 28 della CSI, sia in contrasto con il diritto ed in particolar modo con l'art. 14 LAID, Come ricordato, del resto, il Tribunale federale ritiene giustificata l'applicazione del tasso di capitalizzazione stabilito conformemente alla Circolare della CSI, nell'interesse dell'uniformità. Il tasso del 9.5%, in vigore dal 1.1.2021, non può peraltro essere applicato nella fattispecie, che concerne la tassazione per il periodo fiscale 2017.

E. 6

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.